

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 67 del 08/07/2010

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. INSERIMENTO ARTICOLO 14BIS(AUTOLAVAGGI), MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemiladieci, il giorno 08 del mese di Luglio, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	RAVAIOLI ALBERTO SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO	presente	22	GALVANI SAVIO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	23	GENNARI RITA	assente
4	ALOISIO GIUSEPPE	presente	24	GIORGETTI ALESSANDRO	presente
5	ANGELINI FRANCESCO	assente	25	GIOVAGNOLI GIORGIO	presente
6	ARLOTTI TIZIANO	presente	26	GIUDICI ERALDO	presente
7	ASTOLFI ALBERTO	presente	27	LEARDINI MARIO	presente
8	BARBONI ANTONIO	presente	28	LOMBARDO GIUSEPPE	presente
9	BARONE PASQUALE	assente	29	MELUCCI MAURIZIO	presente
10	BELLOCCHI MARCO	presente	30	MISEROCCHI FABRIZIO	assente
11	BONADONNA LUIGI	presente	31	MORETTI GIULIANA	presente
12	BUCCI ALBERTO	assente	32	PARI EUGENIO	assente
13	CASADEI STEFANO	presente	33	PAZZAGLIA FABIO	assente
14	CASALBONI UMBERTO	presente	34	PETITTI EMMA	presente
15	CECCARELLI ANTONELLA	presente	35	PEZZUTO GABRIELLA MARIA	presente
16	CERRI GIOVANNINO	presente	36	PICCARI VALERIA	assente
17	CINGOLANI LILIANA	assente	37	PIRONI GIOVANNI	presente
18	COCCIA LEANDRO	presente	38	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
19	DAU CLAUDIO	assente	39	RENZI GIOENZO	presente
20	FABIANI PACIFICO VINCENZO	presente	40	STARNINI GIULIO GHERARDO	presente
21	GALLO VINCENZO	presente	41	ZILLI ORONZO	presente

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 12

Presiede CECCARELLI ANTONELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico. Inserimento articolo 14 bis (Autolavaggi), modifiche ed integrazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto;

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: il Presidente della I° Commissione Consiliare Permanente Dr. Barboni, i Conss. Renzi, Moretti, Casalboni, Zilli, Renzi, Casadei, Barboni e per dichiarazione di voto sull'emendamento n. 1 il Cons. Renzi;

Nel corso degli interventi entrano i Conss. Miserocchi, Ravaglioli, Dau, Pazzaglia ed escono i Conss. Coccia, Astolfi, Bonadonna e Pazzaglia: presenti n. 29 Consiglieri;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Barboni ed Astolfi in I° Commissione Consiliare Permanente alla proposta deliberativa in oggetto, così formulato:

(Aggiuntivo, sostitutivo e soppressivo):

Art. 14/bis, comma 1

sopprimere "solo" prima di "nei giorni feriali", sostituire "7,00 – 20,00" con "7,00 – 22,00" e aggiungere "nei festivi 9,00 – 13,00 e 16,00 – 21,00".

L'emendamento viene approvato dal Consiglio Comunale con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 17 astenuti (i Conss. Agosta, Allegrini, Aloisio, Arlotti, Bellocchi, Ceccarelli, Cerri, Fabiani, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giovagnoli, Leardini, Lombardo, Melucci, Petitti e Pironi) espressi per alzata di mano dai n. 29 Consiglieri presenti;

Escono i Conss. Allegrini, Gallo, Lombardo e Pezzuto ed entra il Cons. Barone: presenti n. 26 Consiglieri;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ora in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Renzi alla proposta deliberativa in oggetto, così formulato:

Integrativo art. 14bis punto 3 alla fine dopo residenziali: Dove l'attività è consentita anche nei giorni festivi.

Il Consiglio Comunale con 8 voti contrari, 2 favorevoli e 16 astenuti (i Conss. Agosta, Aloisio, Arlotti, Bellocchi, Casadei, Ceccarelli, Cerri, Fabiani, Galvani, Giorgetti, Giovagnoli, Leardini, Melucci, Petitti, Pironi e Starnini) espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti, respinge l'emendamento in oggetto;

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto sulla proposta deliberativa emendata i Consiglieri Renzi, Ravaglioli, Giudici e Barone;

Nel corso degli interventi entrano i Conss. Astolfi, Angelini, Pazzaglia e Bonadonna: presenti n. 30 Consiglieri;

Si omette la discussione che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico,

approvato con Deliberazione di C.C. n. 12, del 17 febbraio 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108, del 20 novembre 2008, "Proposta di deliberazione inerente art. 14 bis Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico", presentata dal Consigliere Comunale Gioenzo Renzi ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale nella seduta del 18 settembre 2008;

DATO ATTO che con tale provvedimento è stata approvata la proposta di inserire nel Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico l'art. 14Bis (Autolavaggi) con la seguente formulazione:

"Art. 14bis (Autolavaggi)

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc ...) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e/o nelle zone turistiche e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service in aree aperte al pubblico è consentito solo nei giorni feriali dalle 7:00 alle 20:00;
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali e delle zone turistiche di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.
3. Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati nelle aree artigianali ed industriali, così come individuate dal Piano Regolatore e comunque distanti almeno 100 metri dalle eventuali unità residenziali".

A SEGUITO dell'attività istruttoria prevista dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dalla quale è emersa l'opportunità:

- di provvedere ad integrare il comma 1, del nuovo art. 14 bis, inserendo dopo la frase "mezzi automatici" la frase "e/o con apparecchiature azionate dall'operatore", al fine di ricomprendere tutte le tipologie di autolavaggi, in quanto il processo lavorativo, indipendentemente dalla tipologia di servizio (con operatore professionale o tramite self-service), non è completamente automatizzato ma prevede anche fasi di lavorazione durante le quali le apparecchiature sono azionate dall'operatore;
- di specificare che la regolamentazione periodale e temporale è da intendersi come orario massimo di apertura dell'attività di autolavaggio nella sua totalità, aggiungendo il comma 4, all'articolo 14 bis;
- di specificare che l'orario indicato al comma 1, dell'art. 14 bis, si applica su tutto il territorio comunale, con l'eccezione di quanto indicato nel comma 3, aggiungendo il comma 5, all'articolo 14bis;
- di inserire all'art. 14, dopo il comma 2, i commi 3 e 4:
<<comma 3: "la domanda, a seconda dei casi, deve essere corredata dalla documentazione di cui agli Allegati 8 o 9">>;
<<comma 4: L'attività di autolavaggio deve essere esercitata nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico ed ambientale; in via transitoria, per le attività già esistenti, può essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai valori limite di zona previsti nella classificazione acustica del territorio di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2, del 20 gennaio 2005, n. 73, del 4 aprile 2006, e n. 45, del 26 marzo 2009.

La richiesta di deroga deve essere corredata da copia della documentazione tecnica, già presentata agli uffici competenti, redatta a firma di un tecnico competente in acustica ambientale e di uno specifico piano di risanamento acustico che indichi anche i tempi di realizzazione. L'eventuale autorizzazione in deroga è rilasciata per la durata degli interventi atti ad adeguare le proprie sorgenti di rumore alla classificazione comunale;

- di integrare l'attuale modulistica inserita nel vigente regolamento per dare attuazione alle nuove previsioni regolamentari, che prevedono:
 - a) l'impiego di apparecchiature rumorose costituisce svolgimento di attività rumorosa, come definita dall'art. 14, comma 2, del regolamento <<E' considerato "mestiere rumoroso" qualsivoglia attività che, nell'ambito del processo produttivo di beni e/o servizi, attraverso l'utilizzo di macchine e/o attrezzature supera ordinariamente i valori limite di emissione sonora di cui all'art. 2 del DPCM 14.11.1997>>, che ai sensi dell'art. 14 del regolamento è sottoposta a richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'art. 6 dello stesso regolamento;
 - b) limiti all'esercizio dell'attività sia in termini periodali che temporali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 477, del 21 febbraio 1995, che ha classificato gli autolavaggi tra le attività produttive con significative interazioni con l'ambiente;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997;

VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 2, del 20 gennaio 2005, <<Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. Adozione>>;
- n. 73, del 4 aprile 2006, << Piano di classificazione acustica del territorio comunale. Approvazione>> e relativi allegati parte integrante;
- n. 45, del 26 marzo 2009, << 1° variante generale al piano comunale di classificazione acustica. Adozione>> e relativi allegati parte integrante;

EVIDENZIATO che l'autorizzazione eventualmente rilasciata, ai sensi del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, non esime il titolare dal possesso delle autorizzazioni previste per legge per l'esercizio dell'attività (edilizie, amministrative, sanitarie, ambientali, ecc.);

VISTO il parere espresso dal Direttore della Direzione Polizia Municipale, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Polizia Municipale - Comandante, Dott. Vasco Talenti;

VISTI i pareri della I° Commissione Consiliare Permanente in data 25/01/2010 e 21/06/2010;

VISTI i pareri dei Consigli Circostrizionali;

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa come precedentemente emendata, per appello nominale così come richiesto dal Consigliere Barone;

ESPERITA la votazione, per appello nominale, si ha il seguente risultato: 26 voti favorevoli (i Conss. Agosta, Aloisio, Angelini, Arlotti, Astolfi, Barboni, Bellocchi, Bonadonna, Casadei, Casalboni, Ceccarelli, Cerri, Dau, Fabiani, Giorgetti, Giovagnoli, Giudici, Leardini, Melucci, Miserocchi, Moretti, Pazzaglia, Petitti, Pironi, Ravaglioli e Zilli), 1 contrario (il Cons. Starnini) e 3 astenuti (i Conss. Barone, Galvani e Renzi) espressi dai n. 30 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, del 17 febbraio 2005, e successive modifiche ed integrazioni:

A- dopo l'articolo 14 è aggiunto l'articolo 14 bis (Autolavaggi);

“Art. 14 bis (Autolavaggi)

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc ...) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e/o nelle zone turistiche e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle 7,00 alle 22,00 e nei festivi 9,00 – 13,00 e 16,00 – 21,00;

2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali e delle zone turistiche di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

3. Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati nelle aree artigianali ed industriali, così come individuate dal Piano Regolatore e comunque distanti almeno 100 metri dalle eventuali unità residenziali”.

B- al comma 1 dell' articolo 14 bis, dopo la frase <<mezzi automatici>> è inserita la frase << e/o con apparecchiature azionate dall'operatore >>;

C- all'articolo 14 bis, dopo il comma 3, sono aggiunti i commi 4 e 5:

“comma 4: la regolamentazione periodale e temporale è da intendersi come orario massimo di apertura dell'attività di autolavaggio nella sua totalità;

“comma 5: l'orario indicato al comma 1, dell'art. 14 bis si applica su tutto il territorio comunale con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma 3”;

D- all'articolo 14, dopo il comma 2, sono aggiunti i commi 3 e 4:

<<comma 3: “la domanda, a seconda dei casi, deve essere corredata dalla documentazione di cui agli Allegati 8 o 9.>>;

<<comma 4: L'attività di autolavaggio deve essere esercitata nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico ed ambientale; in via transitoria, per le attività già

esistenti, può essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai valori limite di zona previsti nella classificazione acustica del territorio di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2, del 20 gennaio 2005, n. 73, del 4 aprile 2006 e n. 45, del 26 marzo 2009. La richiesta di deroga deve essere corredata da copia della documentazione tecnica, già presentata agli uffici competenti, redatta a firma di un tecnico competente in acustica ambientale e di uno specifico piano di risanamento acustico che indichi anche i tempi di realizzazione. L'eventuale autorizzazione in deroga è rilasciata per la durata degli interventi atti ad adeguare le proprie sorgenti di rumore alla classificazione comunale.>>;

E- all'allegato 6, dopo il comma 1.b, sono inseriti i commi 1.c e 1.d:

“1. c - nel caso in cui l'attività di autolavaggio sia svolta nel rispetto dei limiti acustici di zona previsti dal piano comunale di classificazione acustica, l'Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza;

1. d – nel caso in cui l'attività di mestiere rumoroso (autolavaggio) non sia in condizione di garantire il rispetto dei limiti acustici di zona, previsti dal piano comunale di classificazione acustica, l'Ufficio incaricato trasmette, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 15 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione che indica anche la scadenza ai sensi del comma 4, dell'art. 14, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviata all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza, di rispettiva competenza.”

F- dopo l'allegato 7, sono aggiunti gli allegati 8 e 9:

Allegato 8- modulo di richiesta di autorizzazione per mestiere di autolavaggio (rispetta i limiti);

Allegato 9- modulo di richiesta di autorizzazione per mestiere rumoroso di autolavaggio (non rispetta i limiti);

2) di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante:

- Allegato A nuova formulazione degli articoli 14 e 14bis;
- Allegato B nuova formulazione dell'allegato 6 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Allegato C allegato 8 al Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Allegato D allegato 9 al Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Polizia Municipale Dott. Vasco Talenti;

4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

ALL'UNANIMITA' espressa per alzata di mano dai n. 30 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO "A" parte integrante della deliberazione di C.C. n. 67 del 08.07.2010**Art. 14 (Esercizio di mestieri rumorosi ed impianto di macchine che producono rumori e/o scosse ai fabbricati)**

1. All'esercizio di mestieri rumorosi, nonché all'impianto di macchine che producono rumori e/o scosse ai fabbricati, si applicano le prescrizioni territoriali, periodali e temporali previste per i cantieri dall'art. 4, i limiti di emissione sonora previsti per l'utilizzo di macchinari rumorosi dall'art. 5, comma 2, ed il regime autorizzatorio previsto per i cantieri dall'art. 6, comma 1° e 2°, del presente Regolamento. La domanda, a seconda dei casi, deve essere corredata dalla documentazione di cui agli Allegati 4 o 5.

2. E' considerato "mestiere rumoroso" qualsivoglia attività che, nell'ambito del processo produttivo di beni e/o servizi, attraverso l'utilizzo di macchine e/o attrezzature supera ordinariamente i valori limite di emissione sonora di cui all'art.2 del DPCM 14/11/1997.

3. La domanda, a seconda dei casi, deve essere corredata dalla documentazione di cui agli Allegati 8 o 9.>>;

4. L'attività di autolavaggio deve essere esercitata nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico ed ambientale; in via transitoria, per le attività già esistenti, può essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai valori limite di zona previsti nella classificazione acustica del territorio di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2, del 20 gennaio 2005, n. 73, del 4 aprile 2006 e n. 45, del 26 marzo 2009. La richiesta di deroga deve essere corredata da copia della documentazione tecnica, già presentata agli uffici competenti, redatta a firma di un tecnico competente in acustica ambientale e di uno specifico piano di risanamento acustico che indichi anche i tempi di realizzazione. L'eventuale autorizzazione in deroga è rilasciata per la durata degli interventi atti ad adeguare le proprie sorgenti di rumore alla classificazione comunale;

Art. 14 bis (Autolavaggi)

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc ...) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e/o con apparecchiature azionate dall'operatore installati nelle zone residenziali e/o nelle zone turistiche e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle 7,00 alle 22,00 e nei festivi 9,00 – 13,00 e 16,00 – 21,00;

2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali e delle zone turistiche di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

3. Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati nelle aree artigianali ed industriali, così come individuate dal Piano Regolatore e comunque distanti almeno 100 metri dalle eventuali unità residenziali.

4. La regolamentazione periodale e temporale è da intendersi come orario massimo di apertura dell'attività di autolavaggio nella sua totalità;

5. L'orario di apertura indicato al comma 1, dell'art. 14bis, si applica su tutto il territorio comunale, con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma 3;

ALLEGATO "B" parte integrante della deliberazione di C.C. n. 67 del 08.07.2010

Allegato 6

ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.6

(Cantieri e mestieri rumorosi)

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio Comunale incaricato:

1. a - nel caso in cui le attività di cantiere o di mestiere rumoroso siano svolte nel rispetto dei limiti di orario e di rumore previsti dagli artt.4 e 5 del Regolamento, l' Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza, di rispettiva competenza;

1.b – nel caso in cui l'attività di cantiere o il mestiere rumoroso non siano in condizioni di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti dall'art.5 del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 15 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviata all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza, di rispettiva competenza.

1. c - nel caso in cui l'attività di autolavaggio sia svolta nel rispetto dei limiti acustici di zona previsti dal piano comunale di classificazione acustica, l'Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza, di rispettiva competenza;

1. d – nel caso in cui l'attività di mestiere rumoroso (autolavaggio) non sia in condizione di garantire il rispetto dei limiti acustici di zona, previsti dal piano comunale di classificazione acustica, l'Ufficio incaricato trasmette, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 15 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione che indica anche la scadenza ai sensi del comma 4, dell'art. 14, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviata all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza, di rispettiva competenza.

ALLEGATO "C" parte integrante della deliberazione di C.C. n. 67 del 08.07.2010

Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico -

Allegato 8

Al Comune di Rimini

Io sottoscritto.....nato a.....
 il..... residente a.....
 via.....nr.....in qualità di
 della.....

Sede legale.....

Iscrizione alla CCIAA.....

CF o P.IVA.....

per attivare :

- l'esercizio del mestiere di AUTOLAVAGGIO;
- l'impianto di macchine che producono rumore e/o scosse ai fabbricati;

con sede in via.....nr.....

- per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....
- attività permanente

CHIEDO

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di rispettare i limiti acustici di zona previsti dal piano comunale di classificazione acustica.

Confermo che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pena stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

ALLEGATO "D" parte integrante della deliberazione di C.C. n. 67 del 08.07.2010

Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico -

Allegato 9

Al Comune di Rimini

Io sottoscritto.....nato a.....
il..... residente a.....
via.....nr.....in qualità di
..... della.....

Sede legale.....

Iscrizione alla CCIAA.....

CF o P.IVA.....

per attivare :

- l'esercizio del mestiere rumoroso di AUTOLAVAGGIO;
- l'impianto di macchine che producono rumore e/o scosse ai fabbricati;

con sede in via.....nr.....

- per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....
- attività permanente

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare i limiti acustici di zona previsti dal piano comunale di classificazione acustica per i seguenti motivi:.....

.....
.....
.....

Allego alla presente richiesta, copia della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale già presentata agli uffici competenti in data_____ prot._____.

Confermo che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pena stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

Deliberazione di C.C. n. 67 del 08/07/2010

PRESIDENTE

F.to CECCARELLI ANTONELLA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 13.07.2010.

Rimini li 13.07.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli